



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione permanente d'istruzione  
dell'Alta Corte di Giustizia, ha promul-  
ciato la seguente

### Ordinanza

Visti gli atti di costituzione di parte civile  
della signora Felia Gitta ved. Matteotti, nello  
interesse dei figli minori Gian Carlo, Gian Mat-  
teo e Isabella, tutti e tre del fu Giacomo  
Matteotti; e dell'on. Giovanni Anicidola, in  
data 12 e 14 marzo 1924;

Vista l'opposizione che contro le stesse  
costituzioni di parte civile ha proposto,  
con ricorso in data 19<sup>e</sup> marzo 1924, il se-  
natore Emilio DeBour, nonché le ripo-  
ste dei rappresentanti delle sindacate  
parti civili;

Vista la requisitoria del P. M., in data  
1. corrente.

Ritenuto che in base all'art. 7 del codi-  
ce di procedura penale, combinato con  
la disposizione dell'art. 1151 del codice  
civile, l'azione per il risarcimento  
dei danni civili appartenga al danno-  
giato ed offeso, ed agli eredi di lui,  
e possa essere esercitata contro l'autore

re, anche se non ancora conosciuto  
od identificato, e tantopiù anche se  
l'autore denunciato non riveste an-  
cora, a norma dell'art 67 del cod. di  
proc. pen., la qualifica d'imputato;  
essendo le costituzioni di parte civile  
apparsene sostanzialmente valide, re-  
stando solo a vedere se potevano esse-  
re dirette contro l'on. DeBour, qualo-  
ra si ritenga che questi non rivesta  
la qualifica d'imputato.

Ritenuto che, in applicazione dell'ar-  
ticolo 270 del cod. di proc. pen., la compar-  
izione volontaria, innanzi questa Com-  
missione, dell'on. Senatore DeBour per  
avere avuta cognizione del procedimento  
che si instruisce contro di lui ed il con-  
seguente interrogatorio volontario reso,  
non dispensa la Commissione stessa,  
qualora ne sia il caso, dallo spedire  
il mandato di comparizione, formulan-  
do con precisione gli addebiti che sem-  
brassero possibili; interrogandolo formal-  
mente sui medesimi ed invitandolo  
a scegliersi un difensore, cose tutte  
che non furono eseguite ed, in rifetto  
delle quali, non può attribuirsi al Se-  
nator DeBour la qualifica d'imputato.

Per questi motivi

Visti gli art. 7, 210, 211, 196 cod. pp.

La Commissione

- 1.) Ritiene valide genericamente le co-  
stituzioni di parte civile della signora  
Helia Catta ved. Matteotti eseguita nello in-  
teresse dei suoi figli minori Gian Carlo, Gian  
Matteo ed Isabella, tutti e tre del fu fra-  
tello Matteotti, e dell'on. Giovanni Amendola,

ma riconosciute che, allo stato degli atti, non possono essere dirette contro l'on. Senatore DeBono; ed in conseguenza di, chiaro di nessun effetto la notifica eseguita a cura di esse parti civili al DeBono e la opposizione da questi proposta.

Si richiede al T. M. le sue conclusioni in ordine all'emissione del suddetto mandato a carico dell'on. Senatore Emilio DeBono e sulle imputazioni precise che eventualmente dovessero, nel mandato stesso, essergli contestate.

Così deciso in Roma il 3 aprile 1927

- Thurilli
- J. d'Adda
- Frosoli
- Giorgi
- Castellani
- Castiglioni
- Arbore

Fontana